

ACCERTAMENTO

Direttiva n. 1/2018 della GdF: alcuni principi generali

di **Massimiliano Tasini**

Ci vorrà tempo, e tanto, per assimilare e metabolizzare il lungo e densissimo documento redatto dal **Comando Generale della Guardia di Finanza** con il quale si forniscono **Direttive** per l'attività di **verifica**.

Detto **documento**, che fa seguito al **precedente**, e pure assai corposo, [documento n. 1/2008](#), ha infatti trattato tante e tali questioni da imporre un **approccio** quanto mai **approfondito**.

Nondimeno, credo che sia possibile trarre **alcune linee di azione** che rivestono un grande interesse anche pratico.

In primo luogo, trova conferma la diversità di approccio tra i diversi organi dell'Amministrazione finanziaria, ed in particolare la natura di **forza di polizia** della **Guardia di Finanza**, in quanto tale con funzioni più marcatamente **investigative**: di talchè, la precipua finalità degli interventi "sul campo" è quella di contrasto ai **fenomeni frodatori** ed all'**evasione di massa o diffusa**.

In secondo luogo, nell'attività di **selezione dei contribuenti** da sottoporre a verifica vanno preferite le posizioni che, a parità di pericolosità fiscale, dispongano di **patrimoni aggredibili**, sui quali dunque poter far valere, in modo concreto e reale, la pretesa erariale. Si tratta di un'affermazione che certamente va letta nel contesto complessivo, ma che, se isolata, rischia di far passare un messaggio evidentemente **distorto**: ovvero che, laddove il cliente abbia "**distratto**" somme all'**azione esecutiva esattoriale**, così integrandosi i presupposti per il **reato di sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte**, previsto e punito dall'[articolo 11 D.Lgs. 74/2000](#), potrebbe – certamente a torto – illudersi di poter entrare in un'area "**di impunità**", con effetti sociali evidentemente deprecabili.

Sul piano poi del coordinamento dei diversi soggetti deputati all'attività di controllo, la Circolare richiama l'[articolo 7 D.L. 70/2011](#), secondo cui, esclusi i **casi straordinari** di controlli per salute, giustizia ed emergenza, "*il controllo amministrativo in forma d'accesso da parte di qualsiasi autorità competente deve essere oggetto di **programmazione** da parte degli enti competenti e di **coordinamento** tra i vari soggetti interessati al fine di **evitare duplicazioni e sovrapposizioni** nell'attività di controllo*". Senonchè, tale coordinamento è reso difficile dalla **mancata emanazione** dell'apposito **decreto** del Ministro dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali. Ne consegue che solo la **prassi** potrà cercare di evitare, per quanto possibile, sovrapposizioni, che potrebbero tradursi in ingiustificate **reiterazioni dei controlli**, e ciò anche avvalendosi di apposite procedure

informatizzate.

Un altro elemento strutturale molto interessante è l'**intreccio tra le attività di verifica e l'approccio "compliance"**, quale delineato dalla [Legge 190/2014, commi da 634 a 636](#). Non si tratta solo, come già appariva evidente, di **favorire l'adempimento spontaneo** degli obblighi tributari segnalando al contribuente "classi" di anomalie nella disponibilità dell'Amministrazione Finanziaria; bensì anche e soprattutto di evitare, di regola, di **avviare controlli** nei confronti dei soggetti destinatari delle **comunicazioni di compliance** prima del termine concesso loro per appunto **regolarizzare** la propria posizione. Certo, vigente la nuova disciplina del **ravvedimento operoso** non è facile individuare detto termine, che in sostanza va a coincidere con la **decadenza** per l'esercizio per l'**azione accertativa**; ma il messaggio è comunque chiarissimo.

Master di specializzazione

**NOVITÀ DI VERIFICHE FISCALI E ACCERTAMENTO:
STRUMENTI DI DIFESA E STRATEGIE PROCESSUALI**

[Scopri le sedi in programmazione >](#)